



associazione ambientalista

**Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta dal Ministero
dell'Ambiente ai sensi dell'art.13 della L.349/86**

STATUTO

APPROVATO IL 23 FEBBRAIO 2023 IN BARI

ALLEGATO "C" all'atto repertorio n.4112 – raccolta n.3001

Registrato in Bari il 24 febbraio 2023 al n.8044/1T

F.to Savino Gambatesa – Antonio Saltino Notaio (vi è impronta del sigillo)

Articolo 1

(Denominazione e sede)

1. È costituita, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i., nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, l'associazione di volontariato senza personalità giuridica l'Ente del Terzo Settore denominato "FARE VERDE ETS ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", di seguito "FARE VERDE". L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna.
2. L'Associazione che ha come simbolo una foglia che su uno stelo F e una V di colore verde sormontata da un sole posto sul lato sinistro della stessa, è apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro ed ha durata illimitata.
3. L'Associazione ha sede legale nel comune di ROMA e l'eventuale trasferimento in altre località del territorio nazionale non comporta modifica statutaria, ma ha l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti ed è deliberato dal Direttivo Nazionale, a maggioranza. Il sodalizio ha anche sedi territoriali dislocate nel territorio nazionale.

Articolo 2

(Finalità e Attività)

1. Finalità

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati è/sono, secondo l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) la difesa dell'ambiente e della biodiversità da tutti i degradi;
- b) la diffusione di una cultura ecologica che non limiti l'ecologia a protezione di particolari aree, ma recuperi, nell'ambito di una visione biocentrica, quel rapporto e quelle leggi immutabili esistenti tra l'Uomo e la Natura di cui la civiltà moderna non vuole tener conto;
- c) la promozione di una società più sobria, impegnata in un consumo responsabile delle risorse della terra, attenta ai diritti delle generazioni future e alla preservazione degli ecosistemi;
- d) il sostegno e la divulgazione dei principi etici, filosofici e culturali, che riaffermino, nel recupero di una concezione tradizionale della vita e del mondo, il senso del sacro, i legami solidaristici e comunitari, i valori non materiali dell'uomo, il rapporto organico ed integrale con la Natura;
- e) la diffusione di forme di cittadinanza attiva e del volontariato, inteso anche come modello di impegno civile, fondato su una visione della vita partecipativa, solidaristica e non utilitaristica;
- f) la tutela degli animali e il loro trattamento in forme rispettose della loro dignità e dei loro diritti;
- g) la diffusione tra le nuove generazioni (bambini, ragazzi e giovani) della cultura ecologica e la promozione tra queste di un più corretto rapporto con l'ambiente;
- h) la promozione di ogni forma di volontariato attivo anche nelle attività di prevenzione e di soccorso di pubblica necessità rientranti nel settore degli interventi di protezione civile, in Italia e all'estero;

- i) il rispetto e la conservazione delle specificità dei popoli e la promozione di forme di cooperazione internazionale improntate alla solidarietà ed al confronto;
- j) consapevole del fondamentale valore del radicamento, Fare Verde si impegna nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico e nel recupero delle tradizioni culturali locali;
- k) la difesa del territorio, urbano, agricolo e naturale, contro ogni forma di devastazione e speculazione, e la sua valorizzazione in forme che assicurino la salvaguardia degli ecosistemi, la bellezza e la tipicità delle città e del paesaggio, la qualità della vita;
- l) la difesa della salute, attraverso la promozione di una vita sana e la lotta contro gli inquinamenti;
- m) la promozione di attività sportive ed escursionistiche, di tipo amatoriale, da svolgersi in maniera rispettosa dell'ambiente naturale.

2. **Attività:**

Fare Verde può, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività:

- a) realizzare, in Italia e all'estero, azioni concrete di recupero e salvaguardia ambientale di zone di interesse ecologico, naturalistico, faunistico, artistico, anche come metodo per favorire un ritorno ad un rapporto uomo-natura che la civiltà moderna ha interrotto o distorto;
- b) organizzare iniziative culturali, di divulgazione, denuncia e sensibilizzazione, quali convegni, mostre, seminari, assemblee, manifestazioni, ecc., anche in collaborazione con altre associazioni, comitati, enti pubblici e privati;
- c) produrre e distribuire materiale culturale, scientifico e didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione
- d) promuovere e finanziare studi e ricerche;
- e) partecipare alla gestione di aree naturali protette, di siti di importanza naturalistica e storica, di parchi urbani e suburbani, nel quadro delle leggi vigenti;
- f) creare un proprio corpo volontario di guardie ecologiche, venatorie e zoofile per la salvaguardia dell'ambiente, degli animali, dei beni monumentali, architettonici, ecc, riconosciute ai sensi del T.U.L.P.S., e/o delle leggi nazionali e locali vigenti in materia;
- g) tenere corsi di educazione ambientale, formazione, qualificazione, aggiornamento, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati;
- h) organizzare campi di lavoro volontario, per adulti e ragazzi, in Italia e all'estero;
- i) promuovere attività di tipo turistico o escursionistico per favorire il contatto con la natura e la conoscenza di zone di interesse naturalistico e artistico;
- j) impegnarsi nelle attività di volontariato inerenti la tutela del territorio, comprese le fasi di prevenzione e soccorso di pubblica necessità rientranti nel settore di Protezione Civile, nonché nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi;
- k) promuovere modifiche legislative e amministrative, attraverso raccolte di firme, la partecipazione a comitati referendari e altri strumenti similari, sia a livello locale che a livello nazionale e comunitario;
- l) svolgere attività di vigilanza sul rispetto delle leggi in materia ambientale e utilizzare gli strumenti processuali che ritiene più idonei quali, a titolo di esempio, la presentazione di ricorsi, denunce, querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili in ogni loro forma, attraverso attività ;
- m) contrastare i reati e le illegalità ambientali in ogni loro forma.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e l'attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Direttivo Nazionale o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

L'Associazione può inoltre stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati e, nel rispetto delle indicazioni dello Statuto, si dota di tutti gli strumenti tecnici e amministrativi utili a raggiungere i propri fini.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% per cento del numero dei volontari.

L'Associazione potrà compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare che il Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente, riterrà utile deliberare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Con delibera del Direttivo Nazionale l'Associazione può stringere alleanze e stipulare accordi di collaborazione con altre organizzazioni italiane ed estere che perseguano, in tutto o in parte, analoghe finalità.

Articolo 3

(Attività diverse)

L'Associazione può realizzare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art.2 del presente Statuto, a condizione che esse siano secondarie e strumentali. L'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale è determinata dal Direttivo Nazionale.

Articolo 4

(Soci e volontari)

1. Ammissione ed esclusione

L'iscrizione all'associazione comporta l'accettazione delle norme del presente Statuto, dei regolamenti e del versamento della quota associativa. Pur esistendo varie categorie di associati (es. onorari, sostenitori, ordinari e giovani) è garantita una disciplina uniforme del rapporto associativo, non incidendo esse sui diritti degli stessi. I soci onorari sono esentati dal versamento della quota associativa annuale. Non è ammessa la temporaneità alla quota associativa. La quota sociale è intransmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

La domanda di iscrizione all'associazione deve essere presentata alla Segreteria Nazionale per le conseguenti determinazioni del Direttivo Nazionale. Eventuali richieste di adesione di soggetti di età inferiore ai 18 anni dovranno essere presentate e sottoscritte dai genitori/tutori esercenti la responsabilità genitoriale.

La delibera di accoglimento a socio è comunicata, per iscritto, all'interessato, il quale dopo aver provveduto al versamento della quota associativa, sarà trascritto nel libro dei soci e consegnata la tessera associativa. Il rigetto della domanda di iscrizione è comunicato al richiedente, per iscritto, entro 60 giorni, specificandone le motivazioni. L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi 60 giorni al Collegio dei garanti, il quale si pronuncerà in modo definitivo alla prima convocazione utile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) per decesso;
- b) recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;
- c) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- d) per esclusione deliberata dal Direttivo Nazionale.

Perdono la qualità di socio per esclusione gli iscritti che tengono condotte o comportamenti in contrasto con i principi e finalità dell'Associazione, delle norme statutarie, , regolamentari, delle delibere assembleari o che ne danneggino l'immagine e gli obiettivi sociali.

Il provvedimento di esclusione è deliberato, a maggioranza, dal Direttivo Nazionale e notificato, a cura della Segreteria, per iscritto all'interessato con immediatezza, il quale potrà presentare entro i successivi 60 giorni ricorso al Collegio dei garanti.

Il Collegio dei garanti alla ricezione del gravame, entro giorni 30, si dovrà pronunciare, in via definitiva.

I soci decaduti per morosità, a seguito di specifica richiesta, potranno essere riammessi pagando la relativa quota di iscrizione.

La perdita della qualifica di socio, per qualunque causa, comporta l'automatica decadenza dalle cariche sociali alle quali siano stati precedentemente eletti.

2. Diritti e doveri degli associati

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) candidarsi alle elezioni degli organi sociali;
- c) per i minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato "passivo".
- d) consultare i libri sociali, previa specifica istanza al Direttivo Nazionale da inoltrare 20 giorni prima della data di consultazione delle medesima;
- e) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- f) frequentare i locali dell'Associazione;
- g) essere rimborsati, se preventivamente autorizzati, dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- h) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- i) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- j) esprimere il diritto di voto in Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso;

e il dovere di:

- l) rispettare e far rispettare le norme dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- m) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- n) versare la quota associativa secondo l'importo e i termini stabiliti;
- o) comunicare al Direttivo Nazionale eventuali situazioni in contrasto alle norme statutarie, regolamentari e al codice civile.

3. Volontari

- a) I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per propria scelta, prestano la propria attività in modo personale e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti e soltanto per fini di solidarietà;
- b) L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati e non, che svolgono attività in modo non occasionale;
- c) l'associazione deve, altresì, assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato e anche per la responsabilità civile verso terzi;
- d) la specifica attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese sostenute e documentate per l'attività prestata,

- e) previa specifica determinazione del Direttivo Nazionale, fatte salve le specifiche previsioni di cui al decreto legislativo n.117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
- f) la qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il medesimo è associato o tramite il quale effettua attività di volontariato.

Articolo 5 **(Gli organi sociali)**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Direttivo Nazionale;
- c) Presidente;
- d) Vice Presidente;
- e) Segretario Generale;
- f) Tesoriere;
- g) Organi di controllo;
- h) Collegio dei garanti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 6 **(Assemblea - ordinaria e straordinaria)**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea sia ordinaria e sia straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. L'adunanza è convocata dal Presidente 30 giorni prima sulla data fissata di svolgimento e dovrà contenere il luogo, l'indirizzo di svolgimento, la data, l'orario, l'ordine del giorno, la prima e la seconda convocazione. Gli associati, che ne facciano richiesta alla Segreteria Nazionale, possono presenziare in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- a) il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- b) sia consentito, al soggetto verbalizzante nella figura del "Segretario Nazionale" di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione simultanea sugli argomenti riportati nell'ordine del giorno;
- d) sia consentito agli associati di esprimere il proprio voto nel corso dell'assemblea per l'elezione degli organi sociali con le modalità definite dal Direttivo Nazionale;

L'atto di convocazione è:

- e) pubblicato nel sito istituzionale dell'associazione;
- f) inviato, all'indirizzo di posta elettronica del gruppo e i relativi responsabili dovranno notificare, per iscritto, ai propri iscritti;
- g) inviato all'indirizzo di posta elettronica degli associati dichiarato all'atto dell'iscrizione;
- h) eventuale utilizzo di servizio postale all'indirizzo dichiarato all'atto di adesione.

L'Assemblea può essere svolta esclusivamente in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (skype, videoconferenza, teleconferenza), nel rispetto dei termini soprariportati, a seguito di delibera del Direttivo Nazionale.

Inoltre, è convocata, tramite presentazione di specifica richiesta con contestuale motivazione, al Direttivo Nazionale, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo tre deleghe. Per i gruppi regionali e locali, l'associato è portatore delle deleghe in considerazione della consistenza degli iscritti del gruppo.

2. Assemblea ordinaria

E' convocata una volta all'anno ed è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

3. Assemblea straordinaria

E' indetta ogni volta che sia necessario per le esigenze dell'ente, per approvare le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione; in tal caso, occorre la presenza di 2/3 dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Articolo 7 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea ha il compito di

- a) eleggere e revocare il Presidente;
- b) eleggere e revocare i componenti degli organi sociali;
- c) eleggere e revocare, gli organi di controllo;
- d) eleggere e revocare i componenti del collegio dei garanti;
- e) approvare il bilancio;
- f) indicare le linee generali di indirizzo delle attività dell'Associazione;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare su ogni argomento che il Direttivo Nazionale le sottopone;
- i) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- j) approvare e/o modificare gli eventuali regolamenti dell'associazione;
- k) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.

Articolo 8 **(Direttivo Nazionale)**

1. Il Direttivo Nazionale dell'Associazione, ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può essere delegata anche a qualcuno dei componenti) nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dall'Assemblea, la quale ha la facoltà di revoca con motivazione. Inoltre, a seguito della decadenza del Presidente rimane in carica fino alla convocazione dell'assemblea elettiva.

Rientra nella sfera di competenza del Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- b) deliberare l'accettazione ovvero il rigetto relativo alle richieste di iscrizione (per quanto riguarda esclusivamente l'accettazione, può essere delegata al Segretario Generale, previa determinazione del Direttivo Nazionale);
- c) deliberare la costituzione dei gruppi regionali e/o territoriali, quando previsto;

- d) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - e) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
 - f) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
 - g) determinare la quota associativa annuale;
 - h) predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - i) deliberare la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
 - j) deliberare e proporre all'assemblea, per l'approvazione, i regolamenti dell'associazione;
 - k) compiere tutti gli atti e le operazioni per la regolare amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea;
 - l) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati
 - m) le deliberazioni hanno validità anche se effettuate dai componenti, a seguito di specifica richiesta del Presidente Nazionale, tramite posta elettronica e/o altri sistemi in uso.
2. Il Direttivo Nazionale è formato da un numero di componenti che va da 5 a 11 componenti eletti, di cui un terzo di sesso differente dall'altro, con voto segreto, dall'assemblea tra gli associati candidati. I componenti rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili per ulteriori due mandati. Il consesso è convocato dal Presidente, tramite posta elettronica o altro mezzo di comunicazione, 7 giorni prima sulla data fissata e si riunisce presso la sede legale o presso un altro luogo riportato nell'avviso di convocazione che dovrà contenere data, orario, luogo ordine del giorno ed eventuale seconda convocazione. La riunione può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:
- a) il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito, al soggetto verbalizzante nella figura del "Segretario Nazionale" di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti riportati nell'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazione occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Nel computo dei voti delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano con strumenti di comunicazione a distanza.

Il consigliere che rinuncia alla carica è sostituito nell'incarico dall'associato che segue, in ordine di preferenze ottenuto nel corso dell'Assemblea elettiva, previa determinazione del Direttivo Nazionale.

L'eventuale assenza ingiustificata alle riunioni, nel corso del mandato per tre volte, comporta la decadenza della carica, previa determinazione del Direttivo Nazionale e la contestuale surroga con l'associato che segue, in ordine di preferenze, il predetto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

3. Tra i componenti del Direttivo, su proposta del Presidente, viene eletto a maggioranza dei presenti, il Vice Presidente.

Articolo 9 (Il Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti candidati a maggioranza dei presenti con voto ad alzata di mano, se unico candidato, altrimenti con voto segreto.
Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per ulteriori due mandati.
2. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e degli organi sociali, presiede l'Assemblea e il Direttivo Nazionale, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferisce al Direttivo stesso in merito all'attività compiuta.
Nell'eventualità di dimissioni dalla carica ovvero per decadenza di cui all'art. 10.a, è sostituito nell'incarico dal Vice Presidente, il quale assume tutti i compiti spettanti al Presidente.

Articolo 10 (Vice Presidente)

1. E' eletto tra i componenti eletti del Direttivo Nazionale. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
L'eventuale temporanea assenza del Vice Presidente, assume tale incarico prioritariamente il Consigliere più anziano di iscrizione all'Associazione e, a seguire, di età anagrafica.
2. Come riportato nell'art. 9 del presente statuto e, a seguito delle dimissioni e/o decadenza del Presidente Nazionale, assume le relative funzioni di "Presidente reggente" ed entro 90 giorni, dalla data di assunzione dell'incarico, dovrà indire l'assemblea elettiva al fine della costituzione degli organi sociali di cui al presente statuto.

Articolo 11 (Segretario Generale)

Nell'ambito dei componenti del Direttivo, è nominato dal Presidente, previa ratifica del Direttivo Nazionale. Il Segretario generale coordina tutte le attività della segreteria nazionale, in particolare: gestisce il tesseramento, è amministratore del software gestionale, della conservazione dell'archivio, del libro dei soci e del registro dei volontari, della verbalizzazione delle adunanze. A seguito di delibera del Direttivo Nazionale ha la facoltà di accettare esclusivamente le richieste di iscrizione all'associazione.

Al fine di assicurare la continuità, il Segretario Generale ha la facoltà di proporre uno più associati quali "Collaboratori", previa determinazione del Direttivo Nazionale.

Articolo 12 (Tesoriere)

E' nominato dal Presidente Nazionale e risponde direttamente al suddetto, tra gli associati in possesso di specifiche competenze amministrative. Il Tesoriere dovrà coordinare la gestione amministrativa e contabile dell'associazione, redigere le scritture contabili e predisporre tutta la documentazione amministrativa da sottoporre agli organi di controllo, di concerto con il Direttivo Nazionale.

La nomina del presente incarico è di competenza del Presidente Nazionale.

Articolo 13 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri e due (2) supplenti, eletti dall'Assemblea, con voto nominale/segreto. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei

requisiti di cui all'art.2397 del Codice civile. e dura in carica quattro (4) anni ed è rieleggibile. All'interno dovrà essere nominato un Presidente.

Il Direttivo Nazionale, nell'eventualità della non costituzione dell'organo di controllo eletto dall'assemblea, nomina un organo monocratico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del sodalizio e sul suo concreto funzionamento. Esercita attività di controllo contabile, svolge compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Presenzia all'Assemblea e presenta la relativa relazione annuale in merito al bilancio di esercizio. Ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Direttivo Nazionale.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti del Direttivo Nazionale notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Con determinazione del Direttivo Nazionale può essere designato esclusivamente un professionista esterno in possesso dei requisiti per disimpegnare tale compito.

Articolo 14 (Revisore Legale dei conti)

Il Direttivo Nazionale, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del decreto legislativo n.117/2017, nomina un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nello specifico registro e dura in carica quattro anni.

Il Revisore legale dei conti può coincidere con l'organo di controllo, qualora quest'ultimo organismo almeno un componente effettivo sia iscritto nell'apposito registro dei revisori legali.

Il Revisore Legale dei conti ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativa/contabile dell'associazione, di esaminare preliminarmente i bilanci e di redigere una specifica relazione ai medesimi. Ha facoltà di partecipare alle riunioni del Direttivo Nazionale, senza diritto di voto.

L'eventuale attività di Revisore Legale dei conti deve risultare da appositi verbali, in un libro delle sue adunanze, nel quale devono essere trascritte anche le suddette relazioni.

Articolo 15 (Collegio dei Garanti)

1. Il Collegio dei Garanti, istituito a livello nazionale è eletto, con voto segreto, dall'Assemblea tra i soci che non ricoprono cariche di nessun livello all'interno di "Fare Verde". I componenti rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili per ulteriori due mandati. Il componente che rinuncia alla carica è sostituito nell'incarico dall'associato che segue, in ordine di preferenze ottenuto nel corso dell'Assemblea elettiva, previa determinazione del Direttivo Nazionale.

2. Si compone di un numero massimo di cinque, di cui due supplenti, che eleggono, all'interno, un Presidente, definiscono le proprie norme procedurali di cui al "Regolamento disciplinare" dell'associazione in totale autonomia e terzietà.
3. E' chiamato ad esprimere pareri e proposte su particolari situazioni, ad esaminare controversie tra gli Associati, tra gli Associati e gli Organi dell'Associazione, nonché tra gli Organi stessi. È chiamato a dirimere anche in ordine all'interpretazione e all'applicazione dello Statuto, dei regolamenti, delle delibere degli Organi sociali e su tutti i documenti che regolano il funzionamento dell'Associazione. Delibera anche i ricorsi avverso il diniego dell'accettazione dell'iscrizione, presentato dal candidato.
Le decisioni adottate dal Collegio dei Garanti sono vincolanti e definitive.

(Articolo 16) **(Incompatibilità delle cariche sociali)**

1. L'elezione e/o la nomina in organismi di rappresentanza istituzionale di circoscrizioni, municipi, municipalizzate, comuni, province, Città Metropolitane, Regioni, Parlamento nazionale, europeo e Governo o componente della Segreteria di partito o di organismi stessi a livello locale, regionale e nazionale è incompatibile con le cariche sociali sia nazionali, regionali e locali. La candidatura ai predetti organi comporta l'immediata sospensione dal ruolo assolto.
2. I componenti eletti degli organi dirigenti nazionali non possono ricoprire incarichi nell'ambito regionale e locale dell'associazione.
3. Si considerano, inoltre, in conflitto di interesse coloro che, per conto proprio o di terzi, abbiano interessi la cui realizzazione comporti il sacrificio degli interessi del sodalizio. L'associato che si trovasse nella predetta situazione, ha l'obbligo di informare la Segreteria ed ha, inoltre, l'obbligo di astenersi dalle discussioni e deliberazioni dell'Assemblea e/o del Direttivo Nazionale sui punti sui quali è interessato.

Articolo 17 **(Comitato Scientifico)**

Il Comitato Scientifico è organismo di consulenza e supporto dell'associazione. Opera in totale autonomia e in stretto contatto con il Direttivo Nazionale, il quale nomina il Presidente e i relativi componenti esperti conoscitori dei campi di intervento dell'associazione.

Articolo 18 **(Gruppi regionali e locali)**

1. I gruppi regionali, provinciali e locali sono articolazioni territoriali decentrate dell'associazione. In particolare, sono autonomi per quanto riguarda il loro ambito territoriale. L'istituzione del gruppo regionale è determinata dal Direttivo Nazionale nella regione ove sono presenti minimo tre gruppi locali ed ha autonomia nel redigere lo statuto regionale che dovrà essere aderente al presente statuto.
In ambito provinciale/area metropolitana, la costituzione di cinque gruppi locali comporta l'istituzione del gruppo provinciale.
2. La costituzione di un gruppo locale comporta l'affiliazione a FARE VERDE, a seguito di richiesta presentata, da parte di un associato, alle strutture territoriali competenti e prevede la composizione di un numero non inferiore a 10 iscritti. Il provvedimento è ratificato dal Direttivo Regionale, se costituito, o dal Direttivo Nazionale.
3. Gli organi dirigenti regionali/provinciali/locali hanno le stesse modalità di elezione, hanno compiti analoghi ed hanno la stessa durata di quelli nazionali.

Articolo 19

(Scioglimento dei Gruppi Regionali)

1. Su proposta motivata del Presidente Nazionale, il Direttivo Nazionale delibera lo scioglimento degli organismi dirigenti dei Gruppi Regionali. Il Direttivo Nazionale designa un Commissario con pieni poteri che ha il compito di garantire la continuità operativa e di indire l'assemblea straordinaria per l'elezione dei nuovi organismi da tenersi entro sei mesi dal provvedimento di scioglimento. Con l'elezione dei nuovi organismi, il Commissario cessa dalla carica.
2. Avverso il provvedimento di scioglimento può, entro trenta giorni dalla data della comunicazione scritta, essere proposto, a cura degli organi dirigenziali decaduti, ricorso al Collegio dei Garanti per le successive determinazioni di pertinenza entro sessanta giorni. Il ricorso non sospende il provvedimento adottato.

Articolo 20

(Scioglimento dei Gruppi Locali)

1. Su proposta motivata del Presidente Regionale, il Direttivo Regionale delibera lo scioglimento degli organismi locali ed intermedi e, nell'eventualità, dell'assenza del citato organo, il provvedimento dovrà essere deliberato dal Direttivo Nazionale, a seguito di proposta del Presidente Nazionale.
2. Il Direttivo Regionale designa un Commissario con pieni poteri che ha il compito di garantire la continuità operativa e di indire l'assemblea straordinaria del gruppo per l'elezione dei nuovi organismi da tenersi entro sei mesi dal provvedimento di scioglimento. Nell'eventualità di assenza del Direttivo regionale, i provvedimenti in premessa saranno determinati dal Direttivo Nazionale. Con l'elezione dei nuovi organismi il Commissario cessa dalla carica.
3. Avverso il provvedimento di scioglimento può, entro trenta giorni dalla data della comunicazione scritta, essere proposto, a cura degli organi dirigenziali decaduti, ricorso al Collegio dei Garanti per le successive determinazioni di pertinenza entro sessanta giorni. Il ricorso non sospende il provvedimento adottato.

Articolo 21

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che provengono al sodalizio a qualsiasi titolo da associati, privati, enti pubblici, tramite elargizioni o contributi esattamente destinati all'incremento del patrimonio.
Il patrimonio è, inoltre, incrementato annualmente dalla quote associative e/o da altre contribuzioni supplementari qualora il Direttivo Nazionale lo deliberi.
Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione si provvederà con le contribuzioni degli iscritti e coi proventi delle attività associative.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e avanzi di gestione delle attività fra gli associati, i collaboratori, i componenti degli organi sociali, i dipendenti anche dopo lo scioglimento del vincolo associativo e a terzi. Gli utili e avanzi di gestione, se conseguiti, devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'associazione al fine di perseguire gli obiettivi prefissati dalla stessa.
2. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività:
 - a) quote associative e i beni acquistati;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni e/o donazioni corrisposte da associati o da terzi;
 - d) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) attività di raccolta fondi;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del codice terzo settore;

- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del codice del terzo settore e delle altre norme vigenti in materia;
- i) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- j) importi liquidati a qualsiasi titolo a seguito di provvedimenti giudiziari e/o con accordi conciliativi anche redatti all'esito di procedure non contenziose;
- k) altre entrate, anche di natura commerciale, comunque compatibili coi principi e le finalità di FARE VERDE.

L'associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sia in Italia e sia all'Estero, presso privati, istituzioni e/o enti pubblici.

Articolo 22

(Autonomia giuridica, amministrativa dei gruppi regionali e locali)

Tutte le strutture associative di cui all'art. 18 del presente statuto conservano la propria autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale e pertanto rispondono in proprio di qualsiasi obbligazione assunta verso terzi ovvero scaturente da accordi stipulati nell'ambito di negoziazione assistita o di mediazione nonché dei provvedimenti giudiziari emessi in corso o all'esito di giudizi che i medesimi hanno subito ovvero intrapreso, anche in rappresentanza di FARE VERDE ovvero da fatti illeciti.

Gli organismi dirigenti nazionali di "Fare Verde" non rispondono delle obbligazioni assunte dalle strutture associative regionali e locali.

Articolo 23

(Esercizio sociale – Bilancio consuntivo, preventivo e sociale)

L'esercizio sociale è dal 1° gennaio al 31 dicembre e alla fine di ogni esercizio, l'assemblea degli iscritti approva il bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 aprile dell'anno seguente. Eventuale impedimento o necessità, l'approvazione può essere procrastinata entro e non oltre il 30 giugno.

Il bilancio consuntivo, può essere redatto nella forma di del rendiconto finanziario per cassa, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o entrate siano inferiori al limite riportate nell'art.13, comma 2 del D.Lgs. n.117/2017.

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e nei termini previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n.11/2017

Articolo 24

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Direttivo Nazionale che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente Nazionale, quale rappresentante legale dell'Associazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Articolo 25

(Libri sociali obbligatori)

1. L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Direttivo Nazionale, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
 - d) il registro dei volontari;
2. L'associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore Legale dei conti, qualora istituito.

Articolo 26

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 e gli stessi sono riportati nel "registro dei volontari".

Articolo 27

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento e alla destinazione del patrimonio di FARE VERDE dovrà essere presa dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei suoi componenti. Nell'eventualità di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo settore secondo quanto previsto dalla normativa in vigore in materia e, nello specifico, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del d.lgs. 117/2017 o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, a mente dell'art. 9 del Codice del Terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e/o riserve agli associati. In caso di scioglimento, il socio non diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale né la restituzione della quota associativa.

Articolo 28

(Causa compromissoria e foro competente)

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra gli Associati o tra gli Associati e gli Organi dell'Associazione, o tra gli Organi stessi in ordine all'applicazione/interpretazione dello Statuto, delle delibere degli Organi sociali e della Legge, dovrà essere obbligatoriamente deferita al Collegio dei Garanti dell'Associazione non essendo consentito il ricorso preventivo all'Autorità Giudiziaria.

Ogni controversia di cui al punto precedente, dopo il pronunciamento del Collegio dei Garanti, sarà deferita all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria del Foro competente.

Articolo 29

(Fonti normative)

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato, oltre che dal presente Statuto e dai regolamenti interni, dalle norme del Codice del Terzo Settore, dalla legislazione vigente in materia e dalle norme del Codice Civile relative alle associazioni.

Articolo 30

(Disposizioni transitorie e finali)

Il presente statuto ha piena validità nell'applicazione dei rispettivi articoli dalla data di approvazione, con l'esclusione:

- a) della durata della carica degli organi sociali elettivi (nazionali/regionali/locali) limitatamente a quelli attualmente in atto che hanno durata 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di nomina;
- b) dell'articolo 9 che ha efficacia dalla prossima assemblea elettiva utile.

F.to Savino Gambatesa – Antonio Saltino Notaio (vi è impronta del sigillo)